

IN BREVE n. 012-2016
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



CANONE RAI

Da luglio canone Rai in bolletta elettrica: prima tranche 60 euro.

Il titolare del contratto della luce verrà considerato titolare dell'abbonamento TV, tassa di possesso, se non hai alcun apparecchio dovrai dimostrarlo ... !!!

Sarà applicato solo sulle prime case ... speriamo ... e varrà per tutto il nucleo familiare.

Non dovranno pagare i 100 euro di canone Rai le seguenti categorie:

- i cittadini che non possiedono in casa un apparecchio tv,
- i cittadini con un reddito familiare pari o inferiore a 8.000 euro lordi,
- i cittadini sopra i 75 anni con determinate condizioni di reddito.

Gli esenti dovranno provvedere ad inviare apposita comunicazione che attesti la propria condizione all'Agenzia delle Entrate.

L'indirizzo da utilizzare sarà il seguente:

Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1, Sportello Sat, Corso Bolzano n. 30, 10121, Torino.

Posta certificata: DP.1TORINO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT.

I dati degli esenti verranno trasmessi all'azienda pubblica garante delle connessioni elettriche, che provvederà a "togliere" il canone dalla bolletta.

I cittadini residenti nelle isole più piccole, vale a dire: Alicudi, Capraia, Capri, Favignana, Filicudi, Giglio, Lampedusa, Levanzo, Linosa, Lipari, Marettimo, Panarea, Pantelleria, Ponza, Salina, Stromboli, Tremiti, Ustica, Ventotene, Vulcano dovranno versare il canone in un'unica soluzione entro il 31 ottobre del 2016 tramite bollettino postale.



NB - chi non possiede la TV, per non trovarsi l'addebito sulla bolletta elettrica, dovrà dichiararlo con autocertificazione (da rinnovare ogni anno) entro il 30 aprile all'Agenzia delle entrate che, attenzione, espone a responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci.

CANONE TV - PER MARITO e MOGLIE È DECISIVA LA RESIDENZA da

Sole 24 ore – risposta 1019 a cura di Maurizio Di Rocco

D - Da quasi venti anni, dalla data del mio matrimonio, vivo con mio marito in una città vicina a quella a cui abitavo da nubile. Da allora, per motivi elettorali, non ho mai spostato la residenza dalla casa dei genitori che oggi non ci sono più perché deceduti, mentre la casa attualmente, per successione è cointestata oltre che a me anche ai miei fratelli. Mio marito paga il canone tv per la residenza in cui abitiamo e dove io risuldo come domiciliata. Devo pagare il canone se nell'abitazione c'è una tv?

R - Ai sensi della normativa in materia di canone Rai, a prescindere dal numero di case possedute, i coniugi dovranno corrispondere un unico canone qualora abitino nello stesso immobile e ivi

abbiano fissato la propria residenza, come registrato dall'anagrafe comunale. Qualora però la residenza dei due risulti differente, marito e moglie dovranno versare due distinte imposte.

DA SOPPESARE IL RISCATTO DELLA LAUREA DEI FIGLI da Sole 24 ore -
risposta 966 a cura di Fabio Venanzi

D - Sarebbe mia intenzione provvedere al riscatto, anche se oneroso, degli anni universitari sia di mia figlia, che si laureerà a luglio, che di mio figlio, laureatosi a dicembre dell'anno scorso. Ciò al fine di ridurre l'anzianità lavorativa e/o anagrafica loro richiesta per poter andare in pensione a tempo dovuto.

Dato che tale riscatto risulta essere però oneroso, vorrei sapere se è un provvedimento ancora riconosciuto, se nel tempo rimarrà ancora una valida opportunità, oppure se verrà richiesta solo una anzianità lavorativa reale.

R - Sulla base dell'attuale normativa, il riscatto del titolo di studio può aiutare ad uscire anticipatamente rispetto al requisito richiesto per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Ad oggi (triennio 2016/2018) sono richiesti per gli uomini 66 anni e 7 mesi per la pensione di vecchiaia con almeno 20 anni di contribuzione (compresi gli eventuali riscatti). Lo stesso requisito sarà richiesto anche alle lavoratrici a decorrere dal gennaio 2018. In alternativa, 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini. Anche in tali requisiti possono essere conteggiati eventuali riscatti.

Il riscatto pertanto può rivelarsi conveniente se l'interessato avrà una carriera lavorativa continuativa e certa, perché altrimenti rischia di poter accedere comunque e solo alla pensione di vecchiaia.

Discorso a parte deve essere fatto se il titolo di studio si colloca temporalmente in un periodo ante 1996, nel qual caso si verificherebbe anche il cambio del sistema di calcolo da contributivo puro a misto.

Nel caso in cui i figli del lettore non avessero mai svolto alcuna attività lavorativa, compresa la gestione separata, l'interessato deve considerare che ad oggi il riscatto sarebbe richiesto all'Inps senza conoscere con certezza quale sarà il futuro lavorativo dei figli che potrebbero iscriversi anche a Casse o gestioni diverse.

A favore, rimane il fatto che l'onere pagato è comunque onere deducibile dal reddito del lettore (se i figli sono fiscalmente a carico) oppure degli interessati.

OPZIONE DONNA: NON ESCLUSA UNA NUOVA SPERIMENTAZIONE da
Sole 24 ore - risposta 984

D - Relativamente all'opzione donna, ho maturato i requisiti anagrafici (sono nata nel febbraio 1958) e maturerò i requisiti previdenziali (settore privato) ad aprile 2016. Ho possibilità di accesso alla pensione anticipata?

R - La risposta al momento deve essere negativa. Infatti, la legge di stabilità 2016 ha esteso la possibilità di accedere alla pensione di anzianità con il regime sperimentale, riservato alle lavoratrici "optanti", al calcolo contributivo, nei confronti di coloro che abbiano già perfezionato i requisiti di 57anni 3 mesi di età e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi oltre tale data per effetto dell'applicazione della finestra mobile che, nel caso in esame, continua a trovare applicazione. La conferma è giunta altresì con la circolare Inps n. 45 del 29 febbraio 2016. Si ricorda che, nel caso di lavoratrici autonome o di lavoratrici dipendenti che utilizzano anche contribuzione da autonoma, l'età anagrafica richiesta è

di 58 anni e 3 mesi. Si deve segnalare tuttavia che l'articolo 1, comma 281, della legge di stabilità (legge 28 dicembre 2015 n. 208) prevede che qualora dall'attività di monitoraggio delle domande di accesso alla pensione con ricorso a tale regime dovessero scaturire delle economie, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe a quelle di cui al presente comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione.

LA TOTALIZZAZIONE

Nell'attuale mondo del lavoro sono facili carriere discontinue con spezzoni contributivi in gestioni previdenziali differenti.

Il Decreto legislativo n.42 del 2006 permette ai lavoratori di riunire i vari spezzoni previdenziali in gestioni differenti (compresa la Gestione Separata Inps), in modo gratuito, ai fini previdenziali mediante l'erogazione di una pensione sommatória dei vari trattamenti di ciascun ente (totalizzazione).

Condizione per fruire della «totalizzazione»: non essere titolari di una pensione, con esclusione della pensione ai superstiti, e non aver richiesto ed accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (la ricongiunzione si intende accettata quando il lavoratore effettua il pagamento della prima rata oppure dell'intero pagamento dell'onere della ricongiunzione).

Non è ammessa la ricongiunzione parziale e dal 1 gennaio 2012 è stato abolito il vincolo minimo dei 3 anni di spezzoni contributivi.

Con la totalizzazione il trattamento viene determinato col sistema contributivo determinato in pro quota rispetto ai periodi maturati (eccezione se al pensionamento è stato maturato un diritto autonomo di pensione nel qual caso è previsto il sistema di calcolo della prestazione vigente nel fondo interessato).

Attraverso la totalizzazione è possibile conseguire la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità, la pensione di inabilità e la pensione indiretta.

Per la pensione di anzianità opera la finestra mobile e sono esclusi ai fini del requisito dell'anzianità (però non per il calcolo del trattamento) i periodi figurativi di malattia e disoccupazione.

La domanda per totalizzare deve essere presentata all'ente pensionistico di ultima iscrizione con l'indicazione delle gestioni che si intendono interessare, prima della titolarità di pensione (consigliabile pertanto due distinte domande con domanda di totalizzazione con data anteriore a quella della domanda di pensione). I periodi coincidenti valgono a un solo titolo cioè conteggiati una sola volta.

Il pagamento è effettuato dall'Inps che riceve, ogni mese, la provvista pro quota dalle gestioni coinvolte.

ALLEGATO A PARTE – DLgs 42/2006 (documento 054)

LEGGE 124/2011 art.24 c.19 (documento 055)

LEGGE 335/1995 art.2 c.26 (documento 056)

INPS Messaggio 4497/2011 (documento 057)

MATERNITA' e STUDI DI SETTORE

Gerico non utilizzabile nel periodo della maternità. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, confermando la sentenza della Commissione provinciale (sentenza 563/13/2016 presidente Izzi e relatore Molteni) ha dichiarato nulli gli avvisi di accertamento che hanno

rideterminato un reddito non tenendo conto della situazione di un -non normale- svolgimento dell'attività dovuta a maternità (gravidenza e nascita della figlia).

La Commissione ha sottolineato, in particolare, la inapplicazione degli studi di settore sia nel periodo della gravidanza sia nel periodo del puerperio sino ad un anno di vita del bambino.

INFORTUNIO SUL LAVORO e MALATTIA PROFESSIONALE e CERTIFICAZIONE DIRETTA DEL MEDICO

Dal 22 marzo 2016 obbligo di invio del certificato per infortunio o malattia professionale all'Inail da parte del medico o della struttura sanitaria che per prima ha prestato assistenza con le modalità previste nella circolare n. 10 del 21 marzo 2016.

La modifica all'art. 53, comma 3, del DPR n. 1124 del 1965 è stata apportata dall'articolo 21 del Dlgs 151/2015 (c.d. Decreto Semplificazioni).

Resta a carico del datore di lavoro l'obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all'Istituto entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia. Il datore di lavoro, nella denuncia, deve obbligatoriamente inserire i dati relativi al numero identificativo e la data rilascio del certificato medico.

L'Inail ha l'obbligo di trasmettere all'Autorità di pubblica sicurezza le informazioni relative alle denunce di infortunio con prognosi superiore a trenta giorni o a cui è conseguito un infortunio mortale.

ALLEGATO A PARTE - INAIL Circolare n. 10 del 21.03.2016 (documento 058)

MEDICO COMPETENTE - COMUNICAZIONE DATI SANITARI e DI RISCHIO

Entro il 31 marzo 2016 i medici competenti devono trasmettere, all'Inail, i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Tale comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica.

Obblighi di comunicazione

Il medico competente ha l'obbligo di trasmettere ai servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40, decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., all.3B). Le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, **devono essere inviate** esclusivamente per via telematica entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Trasmissione dei dati

I contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni sono stati definiti con il decreto interministeriale del 9 luglio 2012 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 luglio 2012 e modificato dal decreto interministeriale del 6 agosto 2013 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 212 del 10 settembre 2013).

L'Istituto ha predisposto un applicativo web, in base all'intesa in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 (atto n.153/CU), strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate in modo tale da consentire l'inserimento dei dati così come previsto dall'allegato II (all.3 B del d.lgs 81/2008) del decreto interministeriale del 9 luglio 2012.

ALLEGATO A PARTE - INAIL Manuale operativo (documento 059)

INAIL Manuale registr. medico competente (documento 060)

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Sacra Spina di Andria

Data di emissione il 25 marzo 2016



Tiratura: ottocentomila francobolli

Vignetta: raffigura, in primo piano a sinistra, la reliquia della Sacra Spina conservata nella Cattedrale di Andria; sullo sfondo, un particolare della mappa storica denominata "Locatione d'Andria" realizzata alla fine del 1600 da Antonio Michele e conservata nell'Archivio di Stato di Foggia. Completano il francobollo le leggende "SACRA SPINA DI ANDRIA", "25 MARZO 2016", "DIOCESI DI ANDRIA", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,95".

AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESA PER LA MENSA SCOLASTICA

Domanda

Nel 2015 ho sostenuto spese per il servizio di mensa scolastica istituito dal Comune presso la scuola dell'infanzia frequentata da mia figlia, a mio carico al 100%. Posso detrarre tali spese nel 730/2016?

Risponde G.Mingione

Sono detraibili, a partire dal 1° gennaio 2015, le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente (articolo 15, comma 1, lettera e-bis, del Tuir). Tale modifica è stata apportata dalla riforma del sistema nazionale di istruzione (legge 107/2015). Il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, interpellato per chiarire l'ambito applicativo della disposizione, ha precisato che rientrano nella previsione della lettera e-bis, anche le spese sostenute per la mensa scolastica (circolare 3/E del 2016).

Agenzia Entrate circolare 3/E 2016

1.15 Spese per la frequenza scolastica

D. Si chiede di sapere quali siano i criteri per distinguere le spese per la frequenza scolastica, ammesse in detrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR nel limite massimo di spesa di 400 euro, e le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, già ammesse in detrazione ai sensi della successiva lettera i-octies) senza limite di importo.

R. In data 16 luglio 2015 è entrata in vigore la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti". La legge ha riformulato le disposizioni del TUIR riguardanti le detrazioni per le spese di istruzione ed in particolare ha modificato l'art. 15, comma 1, lettera e) ed ha inserito nel medesimo articolo 15 la nuova lettera e-bis).

A seguito di tali modifiche, la lettera e) - che precedentemente riguardava tutte le spese di istruzione detraibili - disciplina la sola detrazione delle spese di istruzione universitaria mentre la successiva lettera e-bis) disciplina la detrazione delle spese "per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le

erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera”.

L'art. 15, comma 1, lettera i-octies), del TUIR dispone invece la detrazione del 19 per cento per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritarie senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa con le condizioni previste dalla norma.

Attesa la rilevanza sociale e le implicazioni di carattere tecnico connesse alla attuazione della nuova disposizione di cui alla lettera e-bis), anche in riferimento alla previgente lettera i-octies), è stato interpellato il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per individuarne l'ambito applicativo.

L'amministrazione interpellata ha precisato che, alla luce del combinato disposto delle lettere e-bis) e i-octies) dell'art. 15, “i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all'edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all'ampliamento dell'offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell'ambito di applicazione della lettera i-octies). Invece, le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octies) rientrerebbero nella previsione della lettera e-bis) . Si citano, a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spese per la mensa scolastica”.

Sulla base dei criteri esposti devono essere, pertanto, individuate le spese detraibili nel limite massimo di spesa annua di 400 euro per alunno o studente, a partire dal 1 gennaio 2015, e quelle che possono beneficiare della detrazione di cui alla lettera i-octies).

Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

ISTRUZIONI 730 pag. 44

‘12’ per le **spese di istruzione** sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 12.

Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa che sono indicate con il codice 31.

CONVEGNO AL CNEL a cura di Stefano Biasioli

Il 17/3/2016, pienone al CNEL. Circa 150 persone hanno partecipato al Convegno Cisl-Confedir-Federspev dedicato :

“La riforma previdenziale e fiscale tra diritti fondamentali e principio di proporzionalità”.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente ff del CNEL, *Salvatore Bosco*, è spettato ai segretari Confedir e Cisl (Stefano Biasioli e Francesco Cavallaro) riassumere le posizioni comuni in tema di “equità previdenziali e fiscali” oggi compromesse sia dalla prassi governativa che dalla gestione INPS, in cui esiste una perversa commistione tra previdenza ed assistenza.

Il convegno è continuato con la relazione della *Prof. Emma Imparato* (docente di diritto pubblico comparato a Napoli). Abbiamo avuto conferma che la certezza del diritto è svanita perché politica e magistratura hanno modificato - con nuove leggi e con nuove interpretazioni delle leggi - le regole che tutelavano i cittadini (diritti) dando spazio ad interpretazioni discrezionali, così trasformando i diritti in valori sociologici, a favore di interessi contingenti.

Il *Prof. Giuseppe De Rita* ha aumentato il carico, ribadendo l'assunto che oggi sono sempre più accentuate le insicurezze sociali. La società moderna è fatta di individui più insicuri che mai, nonostante decenni di interventi "sociali".. La gente si scopre "sola ed indifesa" perché si è esaurita l'onda mutualistica e le risposte- prima scontate - di Stato e parastato sono oggi nettamente ridotte, per le ferree regole del pareggio di bilancio (in costituzione!).

Le riforme sono a pezzi, i singoli sono costretti ad arrangiarsi, cresce la diseguaglianza sociale. C'è un rapporto perfido tra stato e singola persona, con individualizzazione delle ansie e delle risposte. La battaglia per un fisco equo è quindi una battaglia vitale per l'individuo. La spesa sociale interessa a tutti, perché da essa dipende la qualità della nostra vita.

Il *Prof. Enrico Giovannini* ha parlato del BES ossia della necessità di passare dal PIL a BES ossia ad una serie di parametri che considerino insieme 4 capitali: umano, economico, sociale ed ambientale. La tutela delle generazioni future si basa sul varo di nuove leggi che ripensino le politiche sociali in un'ottica complessiva e non solo in una ristretta visione economica.

Giuseppe Pennisi, economista, ha ribadito che solo "un buon fisco può garantire buone pensioni". In un mondo che sta cambiando va significativamente modificato l'approccio fiscale e previdenziale. *"L'INPS che sguazza in una enorme massa di denari deve sistemare la sua gestione ed i suoi conti. Deve separare assistenza da previdenza; deve portare a casa la massa enorme dei crediti e deve migliorare il suo funzionamento, a partire dal sito INPS, oggi difficilmente utilizzabile...."*

Secondo il *Prof. Giuliano Cazzola*, occorre creare oggi un nuovo modello di pensione, per garantire il lavoratore di oggi e di domani. Per Lui è opportuno un mix tra pensione pubblica e pensione integrativa privata, evitando la nascita di generazioni di pensionati poveri. È contrario a misure spot....

Sono poi intervenuti tra gli altri, il *Dott. Ivo De Bonitatibus* (Presidente Ass. Magistrati in pensione) *"ha ricordato la necessità' di azioni legali per combattere la " non equità' " di norme che penalizzano solo alcuni sottraendo denari alla previdenza per scopi assistenziali."*; il *Dott. Domenico Proietti* (Segretario confederale UIL) *"ha chiesto una "operazione verità sui dati INPS e sulle entrate fiscali/evasione fiscale"*; il *Dott. Antonio Zappi* (Coordinatore Patto Federativo Tutela Anziani) ha ribadito la necessità di una azione comune a tutela delle pensioni in essere, frutto di pesanti contributi versati dai dipendenti pubblici nel corso di un lungo percorso lavorativo.

Nella discussione finale tutti hanno concordato sul fatto che oggi manchi una visione d'insieme.... Oggi previdenza e fisco sono caratterizzati da 2 iniquità che si potenziano tra di loro, costituendo un pesante vulnus alla democrazia reale.

Concetti analoghi sono stati espressi da *Stefano Biasioli*, *Francesco Cavallaro* e *Michele Poerio* che hanno ricordato all'uditorio la necessità di una rivoluzione pacifica dei cittadini, pensionati e non, a tutela dei diritti fondamentali acquisiti, ora continuamente lesi dalla politica, che non rispetta neppure le chiare sentenze della Consulta. Il riferimento, voluto, era alle leggi 109 e 208/15, in violazione della sentenza 70 della Corte Costituzionale.

Una vera ovazione finale ha ricevuto *Michele Poerio*, Presidente FEDERSPEV, quando ha *"promesso all'uditorio un impegno costante e coerente a tutela dei pensionati in essere, con azioni legali molteplici e con il buon uso della matita elettorale!"*

All'uscita dalla sala, unanimi i commenti: *"È nata oggi la rete dei pensionati pubblici: sanitari e non sanitari....Una rete che potrà essere incisiva in molti modi.....oggi sappiamo che Noi pensionati siamo tanti.... non isolati, ma uniti!"*

Il prossimo futuro è già delineato. Non solo centinaia di adesioni alle azioni legali a tutela delle nostre pensioni, già inviate e da inviare alle Procure Regionali delle Corti dei Conti, con ulteriore parere della Consulta (entro il mese di giugno....) ma pressione sul governo usando ogni strumento informatico possibile.....fino al giorno del referendum autunnale..."

ALLEGATO A PARTE - Intervento Poerio al CNEL (documento 061)

DALLA CASSAZIONE

PA - stabilizzazione solo con concorso

Niente stabilizzazione dei precari da oltre tre anni nella pubblica amministrazione.

Nella PA si può accedere solo mediante concorso. Il precariato, contrariamente di quanto avviene nel privato, serve solo per maturare maggior punteggio. Unica via dunque il concorso, ma non da sottovalutare anche il danno da perdita di changes, peraltro difficile da provare.

Concludendo per i precari della pubblica amministrazione con oltre 3 anni: nessun titolo alla conversione del contratto a tempo indeterminato e la reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi dovrebbe dare diritto a un risarcimento in denaro, peraltro difficile da dimostrare.

Corte di Cassazione sezioni unite - sentenza numero 5072 del 1 dicembre 2015 depositata il 15 marzo 2016

Vedi anche Brevia 11 e


<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=20160316/snciv@sU0@a2016@n05072@tS.clean.pdf>

TASSA SULLA VEDOVANZA mpe

Dopo il taglio alle pensioni di reversibilità aggancciate al reddito del coniuge superstite in seguito alla legge Dini del 1995, molto iniqua e fonte di disparità di trattamento, ora nella ricerca affannosa di soldi ecco lanciate (peraltro poi tacitate ... assopite, ma di non sicura cancellazione) alcune proposte che vogliono ulteriormente tagliare questa prestazione trasformandola da previdenziale in assistenziale, condizionandola ai requisiti Isee, *Indicatore della Situazione Economica Equivalente*, strumento che permette di misurare la condizione economica delle famiglie per l'accesso ai servizi a condizioni agevolate.

Ma i proponenti ignorano o fanno finta di non sapere che la pensione di reversibilità è una prestazione previdenziale che deriva da fior di contribuzione versata dal lavoratore nel periodo lavorativo a fronte delle coperture per la tutela dell'invalidità, della vecchiaia e dei superstiti e non è una prestazione di welfare, regalia dello Stato.

A questo proposito si ricorda che, creato l'istituto della pensione indiretta o di reversibilità ai superstiti aventi diritto e in particolare alla vedova poi estesa anche al vedovo, l'aliquota iniziale del 50% al coniuge superstite del lavoratore/trice o del pensionato/ta defunto/ta venne poi innalzata al 60% aumentando però la frazione contributiva, chiara dimostrazione della natura previdenziale della prestazione. Prestazione dunque che deriva da una contribuzione per una specifica prestazione e non trova fonte di finanziamento da previsioni di bilancio con soldi di ombrelli assistenziali finanziati invece dalla fiscalità.



2016 - TASSA SULLA VEDOVANZA		
importi provvisori con conguagli nel 2017 per variazioni del minimo Inps a fine anno 2016 minimo Inps 2016 provvisorio euro 501,89		
Ammontare dei redditi del coniuge superstite	% di riduzione	% spettante al coniuge superstite della pensione maturata del defunto
fino a € 19.573,71	nessuna	60 %
da 19,573,72 a 26.098,28 euro	25%	45 %
da 26.098,29 a 32.622,85 euro	40 %	36 %
oltre 32.622,85 euro	50 %	30 %

CONTRIBUTI FIGURATIVI

Sono alcuni particolari tipi di assenza dal lavoro che vengono riconosciuti gratuitamente per la pensione in quanto collegati ad eventi che hanno una rilevanza sociale (tbc, cassa integrazione, maternità, ecc.).

Queste cause, elencate dal legislatore, sospendono forzatamente la attività lavorativa, ma continua a sussistere il rapporto di lavoro, che riprende appena cessa l'evento.

Ricordiamo che i periodi per la maternità sono considerati validi anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità, ove previsti.

La contribuzione figurativa, che non costa nulla all'assicurato, in quanto "regalata" dalla gestione previdenziale, si somma agli altri contributi per raggiungere il diritto a pensione e per migliorare l'entità della rendita.

La contribuzione figurativa copre in pratica un vuoto assicurativo e non può essere accreditata se nello stesso periodo è già avvenuto un versamento contributivo o esisteva l'obbligo di effettuarlo.

L'accredito contributivo è subordinato a due condizioni:

- 1) al verificarsi dell'evento tutelato
- 2) alla esistenza di un requisito minimo di contribuzione.

Periodi coperti da contribuzione figurativa con accredito automatico da parte dell'Inps:

- Percezione della indennità di disoccupazione (involontaria)
- Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria
- Indennità di mobilità (salvo se erogata in un'unica soluzione)
- Infortunio e malattia (96 settimane per intera vita lavorativa)
- Congedi di maternità e parentali
- Contratti di solidarietà (per la parte di contributi persi)
- Lavoratori impiegati in lavori socialmente utili o a causa di calamità
- Periodi assistenza sanitaria per malattia tubercolare
- Aspettativa per mandato elettorale

- Lavoratori con invalidità superiore la 74% (2 mesi per ogni anno fino ad un max di 5 anni)
- Lavoratori non vedenti (4 mesi per ogni anno)
- Lavoratori che assistono familiari con grave handicap per un max di 2 anni
- Giorni donazione sangue
- Altre assenze fruibili ad ore legge 104/1992.

LE PENSIONI TEDESCHE AUMENTANO.... mpe

Il grido: perché 21 miliardi per i clandestini e niente per i pensionati?

Ed ecco: i pensionati tedeschi, “**tutti**” (in Germania non esistono pensionati al minimo o pensionati d’oro, se ha di più è perché ha lavorato di più o con maggiori responsabilità: è un suo diritto!), nell’uovo di Pasqua troveranno gli aumenti delle loro pensioni: il +4,25% all’Ovest e il 5,95% all’Est. Aumento non di poco conto, considerando anche che in questi tempi l’inflazione è quasi a zero!

A proposito il lavoratore in Germania versa come contributo per la pensione il 18,7% ... in Italia il 32 e rotti % con un aumento di un ulteriore 1% per «solidarietà» sulle retribuzioni oltre i 45mila euro. Ma c’è di più in Germania buona parte della pensione è defiscalizzata e eventuali balzelli non intaccano le pensioni in essere ... in Italia invece tutta la pensione è fiscalmente imponibile, non esistono più detrazioni per i pensionati, anzi vengono inventate centomila scuse per continuamente tagliarle.

In Germania è vero sono imminenti le elezioni e dicono che i tedeschi hanno buona memoria ... perché anche noi pensionati italiani non ricordiamo mai nella cabina elettorale come siamo trattati dai nostri governanti?

INCOMPATIBILE PER DIRETTORE ASL PRESIDERE COMMISSIONE CONSORSO

Chi presiede o partecipa alla Commissione di un concorso non può partecipare alla delibera che approva la graduatoria finale non potendo esprimere il parere di regolarità concorsuale.

Vedi in

DoctorNews di martedì 23 marzo 2016 – avv.E.Grassini diritto sanitario.net

<http://www.doctor33.it/incompatibilita-per-direttore-asl-che-presiede-anche-commissione-di-concorso/diritto-sanitario/news--34978.html?xrtid=SRAPTPVSCACLLCVSCVPVA>

AGENZIA ENTRATE - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 2016: CESSIONE BONUS FISCALE AL FORNITORE

Chi ha effettuato l’intervento potrà utilizzare la somma “acquisita” in dieci rate annuali di pari importo, esclusivamente in compensazione, tramite F24, a partire dal 10 aprile 2017

I contribuenti che, ricadendo nella *no tax area*, non potrebbero fruire dello sconto fiscale del 65% della spesa sostenuta nel 2016 per interventi “energetici” condominiali, hanno la facoltà di “girare” la detrazione d’imposta al fornitore, come mezzo di pagamento. Le modalità di cessione del credito nel provvedimento 22 marzo 2016.

ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Provv. 43434 del 22.03.2016 (documento 062)